

## QUINTA PUNTATA PODCAST

### “Quattro passi nel futuro: viaggio nel labirinto delle pensioni italiane”

#### INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE

Ecco un riepilogo dei requisiti per l'integrazione della pensione al minimo vitale nel 2025:

**1. Cos'è l'integrazione al minimo:** si tratta di un meccanismo previsto dalla legge che garantisce ai pensionati un assegno pensionistico sufficiente per una vita dignitosa, quando l'importo calcolato sui contributi versati risulta inferiore alla soglia minima vitale stabilita.

**2. Importo del trattamento minimo:** per il 2025 è fissato a 603,40 euro al mese per tredici mensilità (viene aggiornato ogni anno tenendo conto dell'inflazione). Se la pensione è inferiore a questa cifra, può essere integrata fino a raggiungere l'importo minimo.

#### **3. Requisiti di reddito per l'integrazione:**

- **Reddito individuale:** Se il pensionato non è coniugato, può ottenere la totale integrazione se il suo reddito non supera i 7.844,20 euro annui. Se il reddito è tra 7.844,20 e 15.688,40 euro, può ricevere un'integrazione parziale (fino a 2 volte il trattamento minimo vigente; oltre è esclusa l'integrazione).

- Esempio: un pensionato che ha un reddito annuo di 6.000 euro ed una pensione di 350 euro mensili potrà contare sull'integrazione in misura piena, pari a 603,40 euro al mese (otterrà 253,40 in più per giungere al trattamento minimo); se ha invece un reddito di 13.000 euro potrà ottenere solo un'integrazione parziale della pensione in misura pari a 206,80 euro al mese ( $15.688,40 \text{ €} - 13.000 \text{ €} / 13$ ) e raggiungerà un assegno di 556,80 euro al mese. L'integrazione parziale è riconosciuta sempre e comunque nel limite massimo di 603,40 euro. Nessuna integrazione sarà riconosciuta se il pensionato avesse 16.000 euro di reddito annuo.

- **Reddito coniugale:** Per le pensioni con decorrenza post-1994, l'integrazione è concessa solo se il reddito individuale non supera 15.688,40 euro (2 volte il trattamento minimo vigente) e quello coniugale non supera 31.376,80 euro (4 volte il trattamento minimo vigente per Pensioni decorrenti post 1994) o 39.221 euro se la pensione decorre dal 1994 (5 volte il trattamento minimo).

La legge stabilisce che l'importo spettante è quello minore risultante dal doppio confronto tra il limite massimo di reddito personale e quello effettivamente conseguito e tra il limite di reddito della coppia e quello conseguito.

Proseguendo l'esempio precedente se il pensionato avesse 13.000 euro di reddito personale e 30.000 euro di reddito coniugale la misura dell'integrazione parziale scenderebbe a 105,90 euro ( $31.376,80 \text{ €} - 30.000 \text{ €} / 13$ ), con una pensione di 455,90 (invece di 556,80 euro). Nessuna integrazione spetterebbe invece qualora i redditi coniugali fossero ad esempio pari a 35.000euro (ovviamente per una pensione liquidata post 1994).

**4. Tipologie di reddito considerate:** vengono valutati i redditi personali e coniugali (non legalmente ed effettivamente separato), escludendo solo i Redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, rendite Inail e trattamenti di famiglia, pensioni invalidi civili), la pensione da integrare al minimo e il reddito della casa d'abitazione (è escluso il tfr, soggetto a tassazione separata)

**5. Cristallizzazione del rateo:** se il pensionato perde il diritto all'integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito, il rateo integrato resta acquisito e questi continuerà a vedersi corrispondere un rateo nella misura fissata al momento della cessazione del diritto all'integrazione per effetto delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica.

**6. Prestazioni integrabili:** sono integrabili al minimo quasi tutte le pensioni previdenziali dirette e indirette dell'AGO, di fondi esclusivi e sostitutivi, tranne quelle calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (Opzione Donna è invece integrabile).

**7. Maggiorazioni sociali:** per i pensionati con assegno basso esistono ulteriori aiuti, più stringenti per la loro concessione rispetto all'integrazione al minimo, come:

- 25,83 euro al mese per chi ha tra 60 e 64 anni.

- 82,64 euro per chi ha tra 65 e 69 anni.

- Un incremento fino a 136,44 euro per gli ultra settantenni (incremento al milione).

## **ASSEGNO SOCIALE**

**(prestazione assistenziale svincolata da eventuali contributi previdenziali versati)**

Ecco i punti principali riguardanti l'Assegno Sociale nel 2025:

### **Cos'è l'Assegno Sociale?**

È una prestazione assistenziale, NON soggetta a Irpef, destinata a persone in difficoltà economica che abbiano almeno 67 anni di età (da adeguare alla speranza di vita). È stato introdotto nel 1996, sostituendo la pensione sociale.

### **Requisiti per ottenerlo:**

- Essere cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari con carta di soggiorno.
  - Residenza effettiva e continua in Italia per almeno 10 anni.
  - Il trasferimento all'estero comporta la perdita del beneficio.

### **Importo e limiti di reddito:**

- L'importo intero è pari a 538,69 € per 13 mensilità nel 2025.
- Viene erogato interamente solo se il richiedente non ha alcun reddito. Se vi è reddito del percettore, l'assegno viene ridotto in proporzione (anche in considerazione del reddito coniugale cumulato della coppia).

- Concorrono al calcolo i redditi di qualsiasi natura, al netto di imposizione fiscale e contributiva, anche quelli esenti da imposte (vi rientrano anche la pensione di guerra e gli assegni alimentari). Sono esclusi il Tfr, le indennità d'accompagnamento, gli assegni Inail e il reddito della casa d'abitazione.

Non concorre a formare il reddito, inoltre, la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme di pensionamento obbligatorio, che sia corrisposta soggetto richiedente, purché sia stata liquidata con il **Sistema Contributivo**. In tal caso, la dispensa dal computo del reddito è limitata alla **misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa** e comunque non oltre un terzo del valore dell'assegno sociale.

L'eventuale superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la **sospensione** dell'assegno il quale potrà essere ripristinato solo se, i redditi ritorneranno ad essere inferiori ai limiti massimi previsti retribuzione della prestazione stessa.

La verifica reddituale avviene annualmente (carattere di provvisorietà della prestazione sociale).

### **Maggiorazioni:**

- Dal 2001 è prevista una maggiorazione di 12,92€ al mese per chi ha più di 65 anni. Sono escluse nella valutazione le pensioni di guerra ma è incluso per esempio il Tfr (anche arretrati soggetti a tassazione separata).

- Dal 2002, per chi ha almeno 70 anni (o meno, in base ai contributi versati, cioè un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), l'assegno può essere aumentato fino a raggiungere il cosiddetto

Milione delle vecchie lire (sono considerati gli stessi redditi della maggiorazione base).

### **Domanda e pagamento:**

- La domanda va presentata all'INPS.
- L'erogazione avviene con le modalità delle pensioni.
- È necessario certificare residenza, stato civile e condizioni reddituali.

### **Assegno sociale a 67 anni sostitutivo dell'invalidità civile (derivante da essa):**

- Chi percepisce assegno di invalidità civile o pensione di inabilità riceverà l'Assegno Sociale Sostitutivo al compimento dei 67 anni.
- L'importo è 438,71 € al mese, ma può essere aumentato fino a 538,69 €, in base ai requisiti reddituali.
- A differenza dell'Assegno Sociale normale, non subisce riduzioni legate al reddito del coniuge, cioè si continua a prendere in considerazione solo quello **personale dell'invalido** e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti rispettivamente per l'Assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilità civile. che risultano più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale. L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, **non è soggetto al meccanismo di riduzione** in funzione del reddito percepito; quindi, viene sempre erogato in **misura piena** come accade per le prestazioni di invalidità civile.

